

ALLEGATO

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL'ESTERO IN PAESI EXTRA UNIONE EUROPEA SVOLTI IN CORRISPONDENZA DEL TERZO O QUARTO ANNO SCOLASTICO 2020/21 (AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2055 DI DATA 29 NOVEMBRE 2014 E S.M.).

1. Oggetto e finalità

L'intervento di cui al presente Bando ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi extra Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2020/21. Si intende pertanto promuovere un'esperienza altamente significativa ai fini di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture e di una crescita della motivazione personale all'istruzione e alla formazione.

A tal fine l'Amministrazione intende concedere un numero indicativo di 50 borse di studio, per una spesa complessiva di 416.000,00 euro. Le borse di studio saranno comunque assegnate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La concessione della borsa di studio è vincolata alla regolare frequenza del percorso scolastico all'estero e al conseguimento di una complessiva valutazione finale positiva di merito rilasciata dall'istituto estero, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti.

Ai fini fiscali tali borse di studio sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

2. Modalità di svolgimento del percorso d'istruzione all'estero

Il percorso d'istruzione all'estero deve essere svolto presso un'istituzione scolastica con sede in un paese extra Unione europea.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.

Nel caso del percorso annuale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2020/21 secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo non inferiore a 240 giorni.

Nel caso del percorso parziale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2020/21 per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni.

Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

La domanda di borsa di studio è comunque presentata a titolo personale dallo studente (o dal genitore o tutore o curatore o amministratore di sostegno) che rimane l'unico interlocutore dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento della mobilità all'estero valgono: "Le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale dettate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione" e le "Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico", approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 di data 16 febbraio 2018.

3. **Determinazione dell'importo della borsa di studio**

Le borse di studio sono riferite a percorsi scolastici corrispondenti all'intero anno scolastico o ad un periodo dello stesso. Gli importi massimi e minimi delle borse di studio concesse dall'Amministrazione sono specificati nella seguente tabella, suddivisa per gruppi di Paesi:

Stato estero Extra Unione Europea	Percorso annuale		Percorso parziale		Importo eventuale riduzione giornaliera Euro
	Importo massimo Euro	Importo minimo Euro	Importo massimo Euro	Importo minimo Euro	
Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti	10.000,00	1.000,00	6.000,00	600,00	20
Islanda, Cina e Giappone	9.000,00	900,00	5.400,00	540,00	
Altri stati	8.000,00	800,00	4.800,00	480,00	

Nel limite degli importi massimi e minimi sopra indicati per ciascuna area di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare **ICEF 2019 di cui alla "Domanda Unica"**, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118 in particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF 2019 pari o inferiore a 0,25, la borsa di studio è determinata in misura pari agli importi massimi;
- in presenza di un indicatore ICEF 2019 superiore a 0,25 e fino a 0,56, la borsa di studio è determinata applicando la seguente formula: $[(\text{IMPORTO Massimo borsa}/\text{ICEF del richiedente}) \times 0,25]$;
- in presenza di un indicatore ICEF 2019 superiore a 0,56 e inferiore a 0,60 la borsa di studio è determinata in misura pari agli importi minimi;
- in presenza di un indicatore ICEF 2019 pari o superiore a 0,60 lo studente non è idoneo per la concessione della borsa di studio.

4. **Requisiti per la presentazione della domanda di borsa di studio**

Ai fini della presentazione della domanda per la concessione della borsa di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2019/2020 le classi seconda o terza del secondo ciclo di istruzione in istituti scolastici italiani;
- avere un'età non superiore a 20 anni compiuti alla data di scadenza di presentazione della domanda;

- a livello di merito, aver conseguito nell'anno scolastico 2018/19 la promozione alla classe successiva con al massimo un debito formativo il cui recupero deve essere documentato entro la data di presentazione della domanda di borsa di studio;
- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore **ICEF 2019, risultante dalla Domanda Unica** per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.sc. 2019/20, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118, inferiore a 0,60. Il Servizio competente acquisirà d'ufficio l'indicatore, pertanto la relativa attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di borsa di studio.

Ai fini della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione delle borse di studio, di cui al paragrafo 7, hanno la precedenza gli studenti che, nell'anno scolastico 2018/2019, hanno conseguito la promozione alla classe successiva senza debiti formativi.

L'assegnazione della borsa di studio è comunque vincolata al conseguimento della promozione all'anno scolastico 2020/2021 senza voti negativi/debiti formativi.

Il beneficio del presente Bando è incompatibile con l'aver già fruito di un voucher/borsa di studio per la frequenza di periodi scolastici all'estero in paesi UE o extra UE negli anni precedenti, assegnati dall'Amministrazione provinciale.

La presentazione della domanda di borsa di studio di cui al presente Bando è incompatibile con la presentazione della domanda di voucher per un periodo all'estero in paesi dell'Unione europea cofinanziata dall'Unione europea - Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento. In caso di doppia domanda sarà considerata valida quella presentata per prima.

La borsa di studio non è cumulabile con borse di studio o analoghi benefici assegnati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri soggetti pubblici e privati, anche ONLUS (ad es. Inps, Fondazione Caritro e Intercultura).

5. Modalità per la presentazione della domanda di borsa di studio

La domanda di borsa di studio è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dall'amministratore di sostegno, se lo stesso è minorenne o soggetto a tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno.

Il modulo di domanda è reperibile all'indirizzo www.vivoscuola.it – e sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

Solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici **NON TARENTINI**, ossia non appartenenti al sistema educativo trentino, alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- la copia del documento di valutazione finale della classe frequentata nell'anno scolastico 2018/2019;
- nel caso di promozione con un debito formativo, la copia del documento scolastico attestante l'avvenuto recupero del debito stesso.

Per gli studenti frequentanti istituti scolastici trentini i dati saranno, verificati d'ufficio dall'Amministrazione.

L'Attestazione ICEF 2019 di cui alla "Domanda Unica" non dovrà essere allegata alla domanda di borsa di studio, in quanto tale indicatore sarà verificato d'ufficio dal Servizio competente in seguito all'elaborazione dell'ICEF 2019 da parte dei soggetti (CAAF) abilitati o degli sportelli

periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia dietro richiesta della famiglia dello studente entro i termini previsti per la presentazione della domanda e successive integrazioni. L'indicatore è necessario ai fini della formazione della graduatoria e della determinazione della quota assegnata.

La domanda di borsa di studio, con gli eventuali allegati per gli studenti frequentanti istituti scolastici non trentini, deve essere presentata a partire dalle **ore 9.00 di mercoledì 6 novembre 2019 fino alle ore 12.45 di venerdì 6 dicembre 2019** con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC intestato al sottoscrittore della domanda non serve allegare copia di un documento di identità);
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso la Provincia Autonoma di Trento – Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio programmazione e gestione della formazione professionale, via Gilli, 3 – 4° piano – 38121 TRENTO, con i seguenti orari di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 12.45
giovedì	dalle ore 14.30 alle ore 15.30

- invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia di un documento di identità. **In tal caso la DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.45 DI VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019; pertanto non farà fede la data del timbro postale accettante, bensì la data di ricezione della domanda da parte del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio programmazione e gestione della formazione professionale;**
- invio tramite fax al numero 0461 493521 (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l'integrazione della domanda;
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso gli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno prese in considerazione istanze che saranno presentate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

6. Avvio del procedimento di valutazione

Il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio programmazione e gestione della formazione professionale comunicherà l'avvio del procedimento di valutazione al richiedente ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m, recante "Principi per la democratizzazione semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo". Il procedimento dovrà concludersi con l'approvazione della graduatoria degli studenti ammessi al beneficio e dell'elenco delle domande non ammissibili, entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

7. *Graduatoria e assegnazione delle borse di studio*

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse e dei relativi allegati.

La domanda si considera inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4;
- b) mancata presentazione della domanda all'Amministrazione con le modalità e nei termini previsti dal presente Bando.

Al di fuori dei casi di cui sopra, in caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema adotterà quindi il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione delle borse di studio, ordinata secondo il valore crescente dell'indicatore ICEF 2019, dando la precedenza agli studenti che hanno conseguito la promozione all'anno scolastico 2019/2020 senza debiti formativi. Con il medesimo provvedimento sarà approvato anche l'elenco delle domande non ammissibili.

Le borse di studio sono assegnate agli studenti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Gli studenti non assegnatari della borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di rinunce o in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Ai sensi della Legge provinciale 23/92, del Regolamento UE n. 679/2016 e delle Linee Guida del Garante della Privacy la graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande escluse non saranno resi pubblici. L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli studenti e alle loro famiglie, all'indirizzo e-mail fornito nella domanda di borsa di studio, dell'ammissione o della non ammissione al beneficio, fornendo tutte le indicazioni utili per partecipare all'iniziativa.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 sarà approvato e pubblicato sul sito www.vivoscuola.it l'elenco dei beneficiari effettivi, ossia degli studenti a cui è stata erogata la borsa di studio.

8. *Presentazione della domanda di liquidazione della borsa di studio*

Lo studente risultato assegnatario di una borsa di studio è tenuto a presentare la seguente documentazione:

1. modulo di **“Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici”**, nella quale il dichiarante conferma o modifica - nei limiti sotto specificati - lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d’istruzione, comunica il nominativo della scuola estera ospitante (se già noto), richiede la liquidazione della prima rata della borsa di studio e dichiara di non usufruire di altri benefici per la medesima finalità.
Rispetto alla domanda di borsa di studio presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:
 - **modifica dello Stato estero**, tenuto conto che l’importo della borsa di studio assegnata in graduatoria costituisce l’importo massimo comunque riconoscibile; tale importo sarà invece rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al par.3;
 - **riduzione della durata del percorso da annuale a parziale**, l’importo della borsa di studio sarà rideterminato in base alla tabella di cui al par.3.
2. allegati al suddetto modulo:
 - a. solo per gli studenti frequentanti istituti scolastici NON TARENTINI: copia del documento di valutazione relativo alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, attestante la promozione all’anno scolastico 2020/2021 senza voti negativi/debiti formativi;
 - b. modello detrazioni d’imposta per l’anno di competenza (nel caso di svolgimento di percorso parziale nel 2021 si veda quanto specificato al par.10).

La **Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici”**, con i relativi allegati dovrà essere presentata **dalle ore 9.00 del 3 giugno 2020 alle ore 15.30 di giovedì 25 giugno 2020** con le medesime modalità stabilite al par. 5 per la presentazione della domanda di borsa di studio, di seguito riportate:

- invio tramite posta elettronica all’indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC intestato al sottoscrittore della domanda non serve allegare copia di un documento di identità);
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso la Provincia Autonoma di Trento – Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio programmazione e gestione della formazione professionale via Gilli, 3 – 4° piano – 38121 TRENTO, con i seguenti orari di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 12.45
giovedì	dalle ore 14.30 alle ore 15.30

- invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia di un documento di identità. **In tal caso la DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 15.30 DI GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2020**; pertanto non farà fede la data del timbro postale accettante, bensì la data di ricezione della domanda da parte del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio programmazione e gestione della formazione professionale;
- invio tramite fax al numero 0461 493521 (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l’integrazione della domanda;
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso gli sportelli periferici per l’assistenza e l’informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.

Il recapito della suddetta domanda è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno prese in considerazione domande che saranno presentate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Nel caso di impossibilità di indicare nella “Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici” il nominativo della scuola estera e la data di inizio del percorso, queste informazioni dovranno essere comunicate, con una delle modalità sopra indicate, con le seguenti tempistiche:

- per gli studenti che frequentano il percorso annuale o il primo periodo parziale dell'anno scolastico 2020/21 (con inizio nel 2020) la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'amministrazione possibilmente prima dell'avvio del percorso all'estero e in ogni caso al massimo entro il termine del 30 settembre 2020;
- per gli studenti che frequentano il percorso all'estero nel 2021 prima dell'avvio del percorso scolastico all'estero.

L'erogazione della prima rata della borsa di studio sarà effettuata ad avvenuta regolare presentazione di tale comunicazione.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda decade dalla graduatoria.

È stabilita la decadenza dal beneficio nei seguenti casi:

- mancata presentazione della “Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici” e dei relativi allegati entro i termini previsti;
- presentazione di domanda di liquidazione della prima rata contenente modifiche non ammesse ai sensi del presente Bando;
- comunicazione scritta di rinuncia alla borsa di studio;
- mancata promozione dello studente all'anno scolastico 2020/2021 o promozione all'anno scolastico 2020/2021 con voti negativi/debiti formativi;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al paragrafo 4.

Degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema che modifica la graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione delle borse di studio.

Nel caso di ulteriori risorse rese disponibili si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, assegnando la borsa di studio agli studenti posti in riserva, previa acquisizione dagli stessi della “Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici” e dei relativi allegati, da presentare entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla nota dell'Amministrazione, relativa allo scorrimento della graduatoria,

effettuata per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di borsa di studio.

9. Incontro informativo prima della partenza

Dopo l'uscita della graduatoria, è previsto un incontro informativo a Trento finalizzato a fornire agli studenti beneficiari di borsa di studio informazioni utili riguardanti l'iniziativa (scadenze, documenti da presentare al rientro dell'esperienza formativa, fattispecie del cambio d'istituto estero) e le modalità di compilazione della scheda di valutazione-report finale. La convocazione per l'incontro sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di borsa di studio.

10. Modalità di erogazione della borsa di studio

La borsa di studio è erogata in due rate come segue:

a) una prima rata di importo pari al 60% della borsa di studio assegnata.

Tale prima rata sarà erogata:

- entro 60 giorni dalla data di presentazione della *“Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici”*, completa di tutti i dati richiesti, fra cui la comunicazione del nominativo della scuola estera e della data di inizio del percorso all'estero;

oppure

- entro 60 giorni dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni della *“Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici”*, fra cui la comunicazione del nominativo della scuola estera e della data di inizio del percorso all'estero;

oppure

- entro 60 giorni dall'avvenuta adozione del provvedimento di modifica della *graduatoria delle domande e relativa assegnazione delle borse di studio* in seguito a variazioni dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all'estero nonché di eventuali subentri in graduatoria.

Nel caso di percorso parziale, qualora il medesimo sia svolto nel 2021, la prima rata è erogata nel 2021 entro il 26 febbraio 2021, previo inoltro del “Modello detrazioni d'imposta” per l'anno di competenza

b) una seconda rata, a saldo, dopo la conclusione del percorso all'estero.

Ai fini dell'erogazione della rata a saldo, deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero, con le modalità indicate al par. 8 la seguente documentazione:

1. il modulo di “Domanda di liquidazione del saldo”;
2. allegati alla suddetta domanda:
 - a. scheda di valutazione-report finale della scuola estera, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, che attesta il periodo di frequenza scolastica dello studente all'estero e la positiva valutazione dello stesso in relazione al percorso

d'istruzione svolto. Lo studente dovrà prestare particolare cura alla correttezza della compilazione della scheda di valutazione-report finale, che dovrà essere firmata dal responsabile dell'istituto estero al termine del percorso all'estero, in quanto da tale adempimento discende il riconoscimento del beneficio concesso così come specificato al par. 12;

- b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda di liquidazione del saldo incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, si procederà alla revoca della borsa di studio.

Nel caso di percorso parziale, qualora lo studente beneficiario intenda prolungare la durata del percorso d'istruzione all'estero indicata nella "Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici", posto che non si dà luogo ad alcuna integrazione della borsa di studio, è tenuto comunque a rispettare le scadenze indicate nel presente Bando. In caso di impossibilità a produrre la documentazione finale nei termini previsti, lo studente è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione chiedendo di poter presentare la Domanda di liquidazione del saldo entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero prolungato.

L'esperienza sarà considerata ammissibile ancorché sia intercorso un cambio della scuola ospitante nello stesso Paese estero. In tal caso, in fase di rendicontazione, l'assegnatario è tenuto a produrre le schede di valutazione-report finale rilasciate da ciascuna scuola estera e attestanti il periodo di frequenza scolastica dello studente e la sua positiva valutazione. Per il computo del periodo si prenderà in considerazione la somma totale dei giorni indicati nelle schede di valutazione-report finale. In ogni caso, ove lo studente presenti una sola scheda di valutazione-report finale la borsa di studio sarà erogata in presenza della valutazione positiva e del rispetto dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del par. 2.

Nell'ipotesi di frequenza di più scuole, qualora una delle valutazioni finali sia negativa l'importo della borsa di studio sarà rideterminata considerando solo i giorni di frequenza con valutazione positiva o potrà essere revocato in misura totale in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di frequenza di cui al par. 11.

N.B. La documentazione richiesta nel presente paragrafo è specifica per l'erogazione della borsa di studio assegnata e, pertanto, si aggiunge e non si sostituisce alla eventuale documentazione richiesta dalla scuola di provenienza per il rientro dello studente nella classe successiva nell'anno scolastico 2021/2022.

11. Mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero

Lo studente assegnatario della borsa di studio è tenuto a completare il percorso di studio all'estero secondo quanto indicato nella domanda.

Nei casi di mancato completamento del percorso all'estero l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- **percorso annuale:** qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore a 240 giorni, ma abbia comunque frequentato regolarmente la scuola estera per un minimo di 120 giorni e abbia conseguito una valutazione finale positiva, l'importo complessivo della borsa di studio sarà rideterminato applicando una riduzione fissa pari a euro 20,00 per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al par. 3.
- **percorso parziale:** qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera un periodo d'istruzione inferiore a 110 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 90 giorni e con una valutazione finale positiva l'importo complessivo della borsa di studio sarà rideterminato applicando una riduzione fissa pari a euro 20,00 per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al par. 3.

In assenza delle condizioni sopra indicate si procede alla revoca totale della borsa di studio, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui lo studente abbia effettuato un periodo d'istruzione all'estero inferiore ai minimi previsti, conseguendo una valutazione positiva, la Giunta provinciale potrà valutare la possibilità di finanziare comunque il percorso scolastico effettivamente svolto, in presenza di una delle seguenti situazioni documentate:

- ricovero ospedaliero;
- sinistri o calamità;
- lutto di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- assistenza per ricoveri ospedalieri dei genitori e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone.

In tali casi il beneficio potrà essere rideterminato anziché revocato, applicando la riduzione fissa di 20,00 euro per ogni giorno non frequentato, sulla base di quanto attestato nella scheda di valutazione-report finale redatta dalla scuola estera.

A supporto della mancata frequenza per le cause sopraindicate, l'Amministrazione richiederà al partecipante un'autocertificazione che dovrà contenere tutte le informazioni utili per poter procedere agli opportuni controlli.

12. Revoca parziale o totale della borsa di studio

La revoca parziale della borsa di studio è stabilita nei seguenti casi:

- rideterminazione dell'importo della borsa di studio per mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, di cui al par. 11;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, rideterminazione dell'importo della borsa di studio conteggiando esclusivamente i periodi di frequenza con valutazione finale positiva sempre che siano rispettati i limiti minimi di frequenza di cui al par. 11;

La revoca totale della borsa di studio è stabilita nei seguenti casi:

- mancata partenza per l'estero;
- mancata presentazione nei termini previsti della "Domanda di liquidazione del saldo" e dei relativi allegati;

- mancato conseguimento del requisito di merito riferito alla regolare frequenza della scuola estera e complessiva valutazione positiva finale in ordine al percorso d'istruzione svolto all'estero, come risultante dalla scheda di valutazione-report finale della scuola estera redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione;
- mancata frequenza minima di 120 giorni nel caso di percorso annuale, fatto salvo quanto previsto dal par. 11;
- mancata frequenza minima di 90 giorni nel caso di percorso parziale, fatto salvo quanto previsto dal par. 11;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, mancata frequenza minima del periodo di istruzione nella scuola con valutazione finale positiva;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al paragrafo 4.

Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema provvede con proprio provvedimento alla rideterminazione delle borse di studio nei casi previsti.

Il dirigente del Servizio competente provvede inoltre con proprio provvedimento alla revoca totale o parziale della borsa di studio, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo.

Lo studente è quindi tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini stabiliti con la comunicazione di revoca.

13. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati [GDPR (UE) 2016/679].

14. Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi:

Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema - Ufficio programmazione e gestione della formazione professionale

Via Gilli, 3 – 38121 Trento

Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 12.45 e il giovedì dalle 14.30 alle 15.30

Tel. n. 0461- 491346, 0461-497234

e-mail: pianotrilingue@provincia.tn.it

sito www.vivoscuola.it

15. Modulistica e indicazioni utili

La modulistica ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.vivoscuola.it e sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.